



PROLVISIO
FELICE ANTONIO COSTABILE

Aula Magna "A. Quistelli" - Reggio Calabria - 7 Novembre 2022

LAUREA MAGISTRALE HONORIS CAUSA IN
SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI

FELICE ANTONIO COSTABILE

PROLYSIO

IN HONOREM
SVÆ ALTITVDINIS SERENISSIMÆ
ALBERTI II
PRINCIPIS MONACENSIS

IN AVLA MAGNA ATHENÆI MEDITERRANEI REGINORVM IVLIENSIVM
NONIS NOVEMBRI BVSVS MMXXII

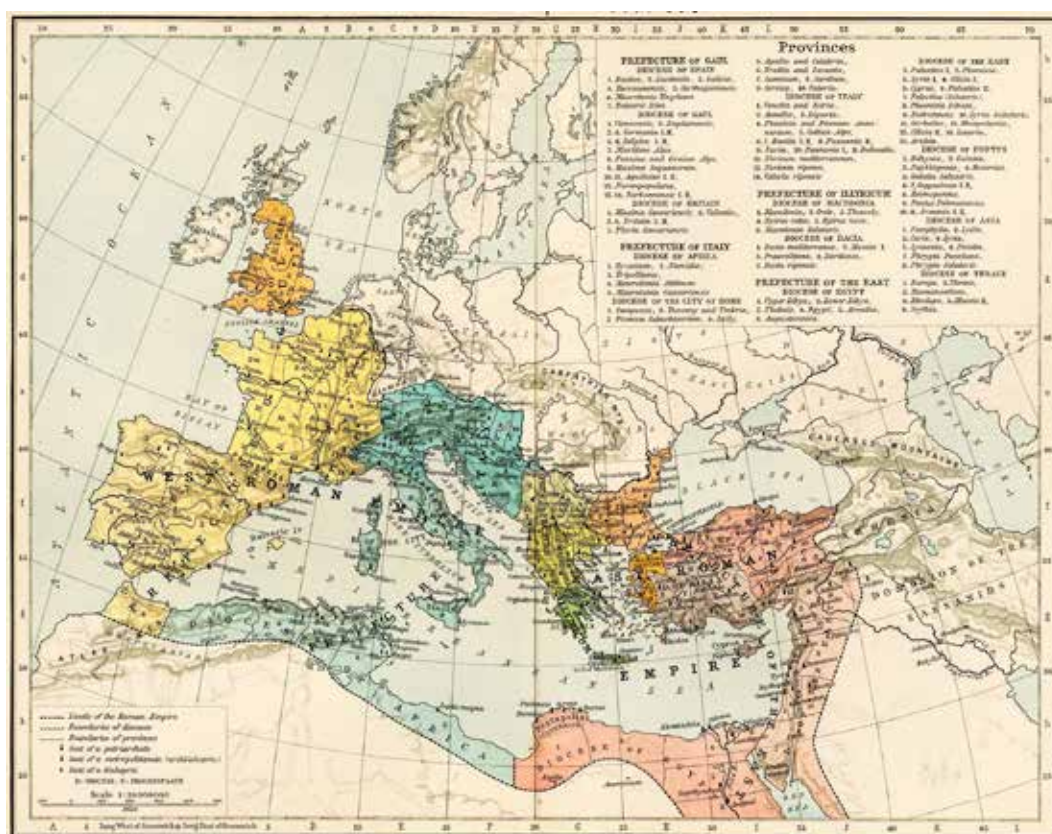


Fig. 1 - L'impero romano ai tempi di Diocleziano (395 d.C.), mappa del XIX secolo.



Fig. 4 - Aree boschive della Calabria e indicazione dei 130 km di estensione della Sila in età romana fra Reggio e Locri (secondo G. Givigliano).



Fig. 2-3 - Acqueforti del XIX secolo con vedute di Reggio Calabria nelle quali si scorge ancora la fitta vegetazione che giungeva fino al mare.

FELICE ANTONIO COSTABILE

Prof. Ordinario di Diritto Romano hon. miss.

Ἐπίτιμον Μέλος τῆς Ἐν Ἀθήναις Αρχαιολογικῆς Ἑταιρείας

Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts

BOSCHI E FORESTE NELL'ITALIA ROMANA FRA SACRALITÀ E SFRUTTAMENTO

Altezza Serenissima, Magnifico Rettore, Autorità Civili e Militari, miei cari Studenti e Colleghi, il paesaggio silvestre e boschivo dell'impero romano fu, rispetto ad oggi, straordinariamente lussureggiante dalla Britannia fino all'Asia Minore e perfino nelle oggi aride province nordafricane (fig. 1): in particolare per l'Helvetia, le Gallie e l'Italia non mancano poi le notizie degli storici e dei geografi greci e latini¹, che testimoniano lo sviluppo delle foreste nella Penisola dalle Alpi e dalle Prealpi, attraverso l'intera catena montuosa appenninica, fino alla Sila bruzia, non ridotta all'attuale dimensione del Cosentino ma estesa allora nei territori interni di Locri e di Reggio, dai quali giungeva a lambire il litorale marittimo (figg. 2-4).

Parimenti lo sfruttamento delle riserve forestali fu enormemente più sviluppato di quanto oggi non sia. Infatti il legname costituiva quasi l'unico combustibile per varie necessità: nella fabbricazione dei laterizi e nella cottura in fornace delle ceramiche, nella riduzione del ferro, nel riscaldamento termale e domestico, nella cucina, ed era uno dei materiali più impiegati in architettura, nella fortificazione degli accampamenti, nella costruzione delle macchine belliche e ossidionali, nella fabbricazione delle navi e infine nella produzione del carbone.

Inoltre dalla *Pinus Laricia* si ricavava la resina arborea chiamata pece (*pix*), di cui quella dell'odierna Sila calabrese era la qualità più pregiata, usata per calatafare le navi, per impermeabilizzare le anfore vinarie e infine per cospargere le tavolette cerate della ceralacca sulla quale incidere la scrittura con lo stilo (figg. 5-6). Tale prodotto, attestato già nel IV-III secolo a.C. nell'archivio finanziario del

¹ Polybius, *Historiai*, III 55.9; Tacitus, *Germania*, V 1; Strabo, *Geographica* IV, 6.9 e V 3.7; Plinius, *Naturalis Historia* XVI 190, 200.



Fig. 5 - Restituzione dell'affresco (40 a.C.) dalla villa dei Mucii Scaevolae sull'Aniene, da Costabile 2021. Tabelle cerate congiunte da anelli con cornice al cui interno è spalmata la ceralacca rossa ricavata dalla resina (pix) del larice.

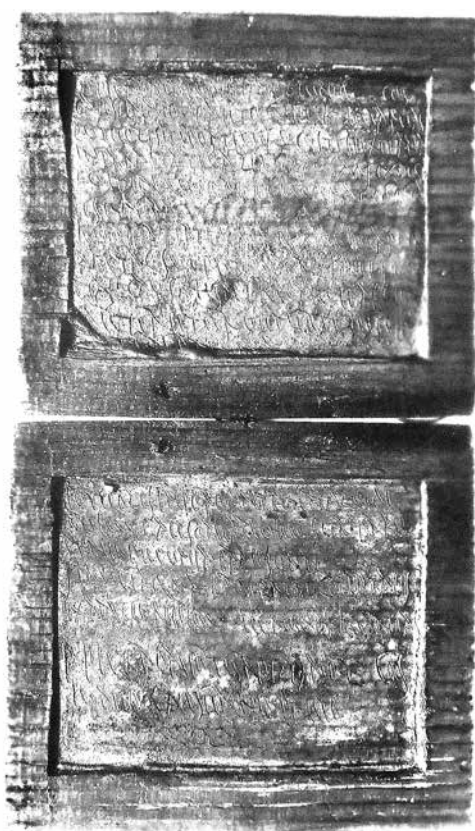
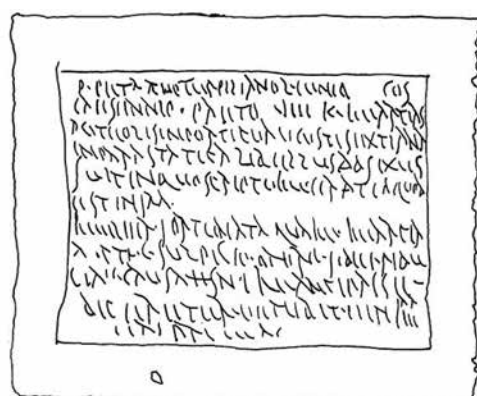
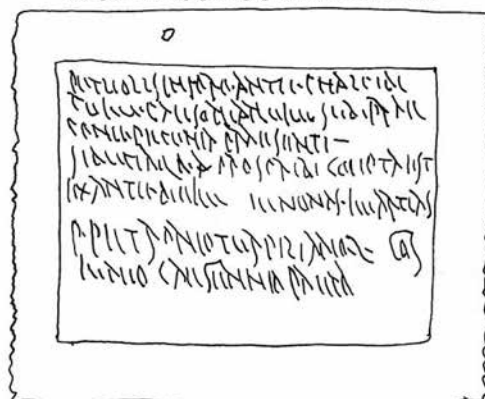


Fig. 6 - Dittico cerato da Pompei (61 d.C.).



TPSulp 91 Tab. I, pag. 2. Apografo da COSTABILE 1992.



TPSulp 91 Tab. II, pag. 3. Apografo da COSTABILE 1992.

tempio di Zeus Olimpio a Locri (tabella 15)², era esportato in tutta Italia via mare e nelle province in anfore contrassegnate dal bollo PIX BRVTIA (figg. 7-9), che ne certificava la qualità e cui potevano aggiungersi indicazioni inerenti agli appaltatori del prodotto (*redemptores*), ottenuto mediante profonde incisioni a spina di pesce nella corteccia degli alberi³.



Fig. 7 - Bollo su anfora dalla casa di Giulio Polibio a Pompei con legenda *pix Brut(tia)*. Fig. 8 - Analogo bollo da Iamezia Terme. Fig. 9 - Bollo anforico della pece bruzia e dell'appaltatore del prodotto da Trebisacce (Sibari, Cosenza).

Data dunque l'importanza assoluta, in misura enormemente superiore all'attuale, degli alberi e del legname nell'economia antica, la gran parte delle foreste apparteneva al *dominium* – da cui la parola 'demanio' – della *respublica*, e più tardi anche al *patrimonium* privato del Principe, patrimonio che comunque, se non di diritto, era di fatto destinato in massima parte direttamente o indirettamente alla pubblica *utilitas*. Tuttavia, l'*ager publicus populi Romani*, specialmente nella Sila, era fin dal III-II secolo a.C. dato in appalto a *societates picariae* di pubblicani, che dalla pece bruzia ricavano grandi guadagni⁴, o in affitto ai latifondisti per canoni irrisori, determinando una sperequazione a favore dell'esigua minoranza del

2 FELICE COSTABILE, *Polis ed Olympieion a Locri Epizefiri*, Soveria Mannelli 1992, pp. 170-174.

3 SILVANA LUPPINO - BATTISTA SANGINETO, *Appendice. Il deposito di anfore di Trebisacce ed un recipiente per la pix Bruttia*, in F. Costabile (ed.), *Polis ed Olympieion a Locri Epizefiri*, Soveria Mannelli 1992, pp. 174-191.

4 GIAMPIERO GIVIGLIANO, *La Sila in età romana*, in *Artissimum memoriae vinculum. Scritti di geografia storica e di antichità in memoria di Gioia Conta*, Firenze 2004, pp. 209-216; GIUSEPPE CORDIANO, *La Sila silva nell'ager publicus populi Romani alla luce di Dionigi d'Alicarnasso: modalità e tempi di un'acquisizione*, «Studi Classici e Orientali» LXIII (2017), pp. 145-162.

ceto senatorio e dell'alto ordine equestre: fu questa causa non ultima dell'avvento dell'autocrazia imperiale, dato che il Principe, ottenendo il proprio consenso dalle masse che militavano nell'esercito, si fece garante di una redistribuzione del reddito, frenando come un morso da cavallo – lo tramanda lo storico ebreo Flavio Giuseppe – la bocca vorace dell'aristocrazia senatoria che impoveriva il popolo⁵.

Ci aspetteremmo dunque di conoscere una copiosa e dettagliata legislazione regolante lo sfruttamento del patrimonio forestale, come ben sappiamo per la manutenzione dei fiumi e dei corsi d'acqua sia di proprietà pubblica che privata.

Invece le sole norme tramandate in materia di legname riguardano il dragaggio fluviale dei tronchi e delle frasche (*edictum de fluminibus retardis*, ma anche la *lex rivi Hiberiensis* in Spagna⁶). Tuttavia, il fatto che l'*edictum* del pretore urbano de *fluminibus retardis*, di età repubblicana, ci sia noto sol perché un erudito del II secolo d.C., Aulo Gellio, fu incuriosito dal desueto termine *retandis*⁷, dimostra che la casualità ha avuto parte nella perdita di una normativa sia generale sia locale, che doveva concernere i boschi e che però non destava particolare interesse né letterario né evidentemente giurisprudenziale. Solo occasionalmente si ha qualche indizio dell'esistenza di una normativa locale che doveva essere vasta e diffusa, per esempio nella *sententia Minuciorum* del 117 a.C. e in un passo del gromatico latino tardoantico Agennio Urbico.

La *sententia Minuciorum* fu pronunciata da Roma per dirimere le controversie di confine fra Genovesi e *Vituri Lagenses* in Liguria, e un suo provvedimento prevede per entrambi la libertà di prelevare e usare legna e legname (*ligna materiamque sumant utanturque*) nell'*ager compascuus*, cioè nei terreni destinati a pascolo comune⁸.

5 Flavius Joseph, *Antiquitates Judaicae* XIX 227: «I pareri del popolo e del senato erano tuttavia agli antipodi: mentre i senatori miravano a recuperare il ruolo che avevano avuto un tempo ..., il popolo invece, proprio per il risentimento che nutriva nei loro confronti, si accorse che l'imperatore avrebbe costituito un morso per la loro bocca vorace di ricchezze, ed un rifugio per se stesso, e perciò si rallegrò che Claudio fosse stato portato via (dai pretoriani), perché riteneva che l'imperatore che era stato prescelto avrebbe evitato una guerra civile, quale c'era stata ai tempi di Pompeo». Traduzione da ROSSELLA LAURENDI, *Profili costituzionali e orientamenti politici del Principato di Claudio*, Reggio Calabria 2012, p. 30.

6 CHIARA BUZZACCHI, *Lex Rivi Hiberiensis. Per un'indagine sul processo civile nelle province*, Roma 2013.

7 Aulus Gellius, *Noctes Atticae* XI 17. Cfr. FELICE COSTABILE, *La Villa dei Mucii sull'Aniene e l'invenzione della Formula di Mucio Scevola nel processo civile romano: dibattito e progressi a tre anni dalla scoperta*, «Minima Epigraphica et Papyrologica» XXIV (2021) 26, p. 451-453.

8 *Corpus Inscriptionum Latinarum* I² 199, 584 = EDRO10862 (v. Pettitrossi). Data l'immensità della bibliografia, mi limito al lavoro più recente di MICHEL TARPIN, *La sententia Minuciorum: la procedura finanziaria come chiave dell'interpretazione territoriale*, in S. GIORCELLI BERSANI, M. VENTURINO, G. AMABILI (dir.), *I Liguri e Roma. Un popolo tra archeologia e storia*, Roma 2021, p. 195-202, cui aggiunge MARIO FIORENTINI, *Natura e diritto nell'esperienza romana*, Lecce 2022, p. 64.

Inoltre un passo del *De controversiis agrorum* di Agennio Urbico ci informa che aree determinate erano riservate a bosco di pertinenza della civica amministrazione, all'interno dei fondi destinati alla coltivazione da parte di privati, citando l'esempio del monte Massico, nel territorio di Sessa, in Campania⁹. Benché Urbico scriva nel IV-V secolo, egli riflette una situazione ben più antica, poiché dichiara in diversi passi di attingere a Frontino, politico di spicco e scrittore nato attorno al 40 d.C. († 104 d.C.) nella provincia della Gallia Narbonense, che includeva l'attuale Principato di Monaco.

Di varie forme di normativa abbiamo invece copiose e dettagliate notizie per quanto riguarda una categoria certamente più ridotta del patrimonio forestale, ma che accendeva l'interesse e anche la fantasia degli antichi: la categoria dei boschi sacri¹⁰, nei quali si allocavano *monstra* e fenomeni prodigiosi legati alla presenza di varie forme del divino. Paradossalmente i *luci*, cioè le riserve forestali consacrate a una divinità, non avevano importanza economica, ma esclusivamente sacrale e paesaggistica, essendo sostanzialmente intangibili e non soggette a sfruttamento.

Per denominare il bosco in latino esistono diversi sostantivi¹¹: il *nemus* è composto da una grande varietà e moltitudine di alberi, la *silva* è estesa e selvaggia, il *lucus* invece è una moltitudine di alberi cui è connessa la *religio*, l'osservanza rituale e il timore reverenziale verso il sacro: «Il *lucus* insomma è diverso dagli altri boschi perché, essendone stato riconosciuto e sancito il carattere sacro, in quanto dimora di una o più divinità che vi manifestano i loro segni e prodigi, in primo luogo non è coltivato (senza per questo essere lasciato totalmente allo stato selvaggio), in secondo luogo è soggetto a molteplici vincoli»¹².

Divinità delle selve era anzitutto Silvano, che per eccellenza nello stesso nome le evocava, Diana, dea della caccia, dee arcaiche come Dia a Roma stessa e ovunque le Ninfe sia acquatiche sia silvestri. Si tramandava altresì che la Ninfa Egeria fosse apparsa a Numa Pompilio fra le acque sorgive e lacustri nel fitto dei boschi, insegnandogli a regnare e dettandogli le prime leggi sacre: nella tradizione il rapporto fra il vecchio re sabino successo a Romolo ed Egeria dalla perenne gioventù era an-

9 Agennius Urbicus, *De controversiis agrorum*, XXIX 8-11 Th.: *Agri, ut in Campania in Suessano, culti, qui habent in monte Massico plagas silvarum determinatas, quarum silvarum proprietates ad nos pertinere debeat vindicatur*. Cfr. FIORENTINI, *Natura e diritto*, citato, p. 63, con bibliografia.

10 *Les bois sacrés* (Actes du Colloque International organisé par le Centre Jean Bérard et l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, V^e Section, Naples 23-25 Novembre 1989), [Collection du Centre Jean Bérard 10], Naples 1993.

11 Servius Auctus, *Ad Aeneidem*, I 310: *interest ... inter nemus et silvam et lucum; lucus enim est arborum multitudo cum religione, nemus vero composita multitudo arborum, silva diffusa et inculta*.

12 JOHN SCHEID, *Lucus, nemus. Qu'est-ce qu'un bois sacré?*, in *Les bois sacrés*, citato, pp. 13-20; SILVIO PANCIERA, *La lex luci Spoletina e la legislazione sui boschi sacri in età romana*, in *Monteluco e i monti sacri* (Atti dell'incontro di studio, Spoleto 1993), Spoleto 1994, pp. 25-45 (da cui la citazione da p. 25).

che connotato da tinte erotiche che rendevano suggestiva e attraente l'atmosfera prodigiosa del bosco e delle sue acque sacre (figg. 10-12)¹³, ma, come stiamo per vedere, l'ambientazione boschiva poteva volgere l'eros in tragedia.



Fig. 10 - Acquaforse di Bartolomeo Pinelli del 1839: la Ninfa Egeria consegna le leggi sacre a re Numa Pompilio inginocchiato.

Fig. 11 - Bertel Thørvaldsen: re Numa Pompilio mentre conversa sulle leggi con la Ninfa Egeria in una grotta.

Rilievo del 1794 (Thørvaldsen Museum, København). La contiguità fra Egeria completamente nuda e Numa fa presagire, sulla base della tradizione antica, la nascita dell'attrazione erotica fra i due.

Per brevità trascrivo qui soltanto le due più importanti, per completezza, delle *leges lucorum*, o regolamenti dei boschi sacri, di cui abbiamo notizia. Si tratta della *lex luci Lucerina* e della *lex luci Spoletina* scolpite su pietra.

La prima, oggi perduta, proviene dalla colonia latina di Luceria, fondata nel 315 a.C., e si data all'inizio del III secolo a.C.¹⁴: «In questo bosco sacro nessuno scariichi immondizie, né getti cadaveri, né faccia cerimonie funebri. Se qualcuno agirà contro con questa (legge), fra i cittadini chiunque lo voglia intraprenda un'azione esecutiva per il pagamento di 50 nummi come se ci sia stata una sentenza passata in giudicato. Se poi il magistrato vorrà multarlo, gli sia lecito»¹⁵.

La seconda (figg. 13- 14) fu ritrovata a Spoleto scolpita su due blocchi di pietra e, tradotta, suona così: «Questo bosco sacro nessuno profani, né alcuno asporti su carro o porti via a braccia ciò che al bosco sacro appartenga, né lo tagli, se non nel giorno in cui sarà fatto il sacrificio annuo; in quel giorno sia lecito tagliarlo

13 ROSSELLA LAURENDI, *Leges regiae e ius Papirianum. Tradizione e storicità di un corpus normativo*, Roma 2013, p. 193; EADEM, *Le Leggi di Numa e la Ninfa Egeria: la manipolazione della tradizione pagana in S. Agostino*, «KOINONIA» XLIV (2020) 1, pp. 829-840.

14 *Corpus Inscriptionum Latinarum*, I² 40 (perduta); PAUL FRÉDÉRIC GIRARD, *Textes de droit romain*, Paris 1903³, pp. 25-26, nr. 1. Per la bibliografia cfr. ora YVES LASSARD, *Lex luci Lucerina. Regulations of a sacred grove (3rd-2nd century BC)* [The Roman Law Library, 2014], cui adde: GIAMBATTISTA GIFFUNI, *Per il ricupero della 'Lex Lucerina' sui boschi sacri*, Napoli 1942.

15 In hoc loucarid stircus | ne [qu]is fundatid, neve cadaver proiecitad, neve parentatid. | Sei quis arvorsu hac faxit, [in]ium (altri: [civ]ium) | quis volet pro ioudicatod n(ummu) ((quingaginta)) | manum inieci<i>o estod. Seive mac[i]steratus volet moltare, | [li]cetod.



Fig. 12 - Ulpiano Checa : la Ninfa Egeria detta le leggi di Roma a re Numa Pompilio. Olio su tela del 1886. Checa si ispira alle allusioni erotiche delle fonti romane nel descrivere il rapporto fra la giovane Ninfa e il vecchio re e rappresenta Egeria spogliatasi della veste per apparire in tutta la sua divina nudità.

senza commettere azione illegale in quanto lo si faccia per il sacrificio. Se qualcuno [contro queste disposizioni, B] lo profanerà, faccia espiazione offrendo un bue a Giove; se lo farà consapevole di commettere azione illegale, faccia espiazione offrendo un bue a Giove e inoltre paghi 300 assi di multa. Il compito di far rispettare l'obbligo tanto dell'espiazione quanto della multa sia svolto da colui



1/2 - Spoleto. Museo Archeologico Nazionale: *lex luci Spoletina* (esemplare da S. Quirico; fronte e rispettivo lato destro).



3/4 - Spoleto. Museo Archeologico Nazionale: *lex luci Spoletina* (esemplare da S. Quirico; retro e rispettivo lato destro).

Fig. 13 - Le quattro facce del primo cippo con il testo del regolamento del bosco sacro a Giove a Spoleto (*lex luci Spoletina*, III secolo a. C.).



5 - Spoleto, Museo Archeologico Nazionale: lex luci Spoletina (esemplare da S. Stefano delle Picciache; fronte).



6 - Spoleto, Museo Archeologico Nazionale: lex luci Spoletina (esemplare da S. Stefano delle Picciache; retro).

Fig. 14 - le due facce del primo cippo con il testo del regolamento del bosco sacro a Giove a Spoleto (*lex luci Spoletina*, III secolo a. C.).



Fig. 15 - Ricollocazione di una copia della *lex luci Spoletina* nel bosco di Spoleto.

che avrà eseguito la dedica (del bosco sacro al dio)» (fig. 15)¹⁶. Io non credo sia un mero caso che nel teatro romano di Spoleto vi fosse una splendida statua di Aura (figg. 16), la Ninfa della brezza che spira nei boschi, dove secondo il mito viveva da vergine, finché Dioniso la fece ubriacare e la violentò durante il sonno ingravidandola, per cui ella finì con l'uccidere uno dei due gemelli che aveva partorito. La statua di Aura trovata a Spoleto non è romana, ma è un pregiatissimo originale greco di fine V secolo a.C., raziato o comprato per il suo alto pregio e portato a Spoleto probabilmente proprio perché lì v'era un bosco sacro a Giove, dove è stata ricollocata una copia della *lex luci* (fig. 15).

Se il mito della Ninfa Egeria che detta le leggi al re Numa Pompilio adombra un caso di "inversione dei ruoli" che evoca, in maniera più delicata, la sottomissione di Ercole alla regina Onfale, che lo vestì da donna, lo mise al telaio e ne fece il suo schiavo sessuale, la violenza subita da Aura e l'infanticidio conseguente conferma che, nell'immaginario dei Romani, il bosco sacro era il luogo di sconvolgenti fenomeni fuori della normalità, che affascinano e atterriscono anche perché avvengono nel cuore del territorio delle comunità civili.

Dopo l'editto di Teodosio I, che nel 380 impose la religione di Cristo secondo il simbolo niceno come religione di Stato, dando inizio a quelle persecuzioni di eretici, ebrei e pagani durate tredici secoli, i boschi sacri, ritenuti per di più improduttivi¹⁷, furono distrutti dal fanatismo cristiano¹⁸, che credeva fermamente nell'esistenza degli dei temendoli quali terribili demoni.

I boschi per così dire profani continuarono invece ad essere sfruttati e dal Bruzio papa Gregorio Magno fece portare a Roma nel 599 via mare, mediante il porto di Vibo, 20 enormi travi per la basilica vaticana¹⁹.

16 Seguo la traduzione di PANCIERA, *La lex luci Spoletina*, citato, salvo alcune varianti. Su fronte e lato destro (Aa) si legge (figg. 1-2): 1 Honce loucom 2 nequ<i>s violatod, 3 neque exvehito, neq/ue 4 exferto quod louc/i 5 siet, neque cedito 6 nesei quo die res de//ina 7 anua fiet; eod die, 8 quod rei dinai cau/[s]a 9 fiat, sine dolo ced/re 10 [l]icetod. Seiquis retro e lato sinistro 11 violasit, love bovid 12 piaculum datod; 13 seiquis scies 14 violasid dolo māl/o, 15 lovei bovid piaclu//m 16 datod et a(sses) ((trecenti)) 17 moltai suntod; 18 eius piaci 19 moltaique dicator/[ei]. 20 exactio êst[od]. Altro esemplare trovato nel 1913, su cippo parallelepipedo. Sulla fronte: 1 Honce loucom 2 nequis violatôd 3 neque exvehito, 4 neque exferto 5 quod louci siet, 6 neque caiditod 7 nesei quo die res 8 [deivi]na anua 9 [fiet; e]od died, 10 [quod] rei dinai 11 [causa fi]at, sine retro 12 [dô]lo malo cedre 13 [li]ceto. Sequis 14 advorsum ead 15 violasit, lovei 16 bovid piaculum 17 dato; seiquis scies 18 violasit dolo 19 malo, et lo[vei] 20 bovid piaclu[m] dato] 21 et a(sses) ((trecenti)) mo[ltai] suntod; 22 eius piaci e[t] moltai] 23 d[icatorei exactio esto].

17 Themistius 237c, 10.

18 Origenes, *In Jeremiam IV* 4.42; S. Caesarius Arlensis, *Sermones* LIII; Gregorius Magnus, *Dialog.* III. Cfr. MARIO GIANNITRAPANI, *Ierobotanica rituale e fitonimie sacre greco-italiche*, «Silvæ. Rivista tecnico-scientifica del Corpo Forestale dello Stato» VI (2010) 13, pp. 259-298 (in part. pp. 275-277).

19 GIVIGLIANO, *La Sila in età romana*, citato, p. 214.



Fig. 16 - Statua della Ninfa Aura, personificazione della brezza che spira nei boschi, dal teatro romano di Spoleto.
Si tratta di un originale greco della fine del V secolo a.C. portato a Spoleto probabilmente
in relazione all'esistenza del bosco sacro a Giove

Rispetto all'età contemporanea, la ridotta densità abitativa dell'impero romano fece sì che «i Romani non avessero la percezione della finitezza delle risorse e del pericolo del loro esaurirsi a causa del loro uso incontrollato»²⁰. Anche se la produzione di pece esigeva la conservazione dei boschi di larici, per gli altri usi del legname si diede inizio ad una vera e propria deforestazione, lenta, data la vastità dei boschi, ma inesorabile, che diminuì solo per la crisi demografica del medioevo e che si accentuò nell'età moderna e contemporanea – malgrado l'uso enormemente ridotto del legno sostituito da altri prodotti – per cause diverse da quelle del mondo antico, dalla speculazione edilizia all'uso agricolo dei suoli.

In Italia la deforestazione iniziata dai Greci e dai Romani non è stata mai compensata da nuovi rimboschimenti, pur meritevolmente intrapresi dal neonato Regno d'Italia soprattutto agli inizi del Novecento, e ciò in un quadro nazionale ed europeo di grave deficit dell'ingegneria ambientale, causa ormai di ricorrenti disastri naturali, soprattutto fluviali. I Romani seppero affrontarli decisamente meglio di noi, pur disponendo di tecnologie molto meno sviluppate, ma avendo materiali insuperati, come il calcestruzzo, e un'organizzazione incomparabilmente più efficiente, in rapporto ai mezzi, di quella moderna: i *curatores ripae et alvei Tiberis* e degli altri fiumi e i *quaestores Italiae et orae maritimae*, preposti alla manutenzione dei corsi d'acqua e delle coste, riuscirono a rendere episodici i disastri naturali divenuti invece sempre più ricorrenti ed endemici nell'Europa contemporanea. Non è forse un caso che i tracciati della viabilità moderna ricalchino le strade consolari, che molti acquedotti e ponti romani funzionino ancora, dopo due millenni, non solo a Roma ma in tutto quello che fu il territorio dell'impero dal Vallo di Adriano in Scozia alla catena dell'Atlante in Africa, dalla foresta di Teutoburgo, dal Reno e dalle Ardenne al Danubio, all'Eufrate e al Nilo, dal Sahara alla Meseta spagnola. I Romani, pur possedendo i concetti di quelle che noi chiamiamo complessità e biodiversità, non apprezzarono mai la natura selvaggia e Cicerone è chiaro sul punto che lo sfruttamento dei laghi e il contenimento, la canalizzazione e la deviazione dei fiumi, l'agricoltura, il rimboschimento, le derivazioni dell'acqua e la fertilizzazione dei terreni fanno sì che l'uomo crei nella natura una seconda natura sottoposta al suo controllo (*in rerum natura quasi alteram naturam efficere conamur*)²¹: *Romanos, rerum dominos gentemque togatam* (i Romani, padroni del mondo, dominatori della natura, il popolo che indossa la toga)²².

20 FIORENTINI, *Natura e diritto* citato, p. 67, con bibliografia a nota 85.

21 Cicerone, *De natura deorum* II 152. Cfr. FIORENTINI, *Natura e diritto*, citato, pp. 132-133.

22 Vergilius, *Aeneis* I vv. 279-283



*Aquedotti dell'Acqua Claudia di contro S. Stefano Rotondo
n.º 1. Canale dentro di cui veniva l'acqua Piranesi inc.*

